

Pareri dei soggetti con competenze ambientali

ALLEGATO B

Soggetto richiedente **A.S.L. 1**

nota prot. n. 8627 del 19.01.2009

N°	Sintesi	Considerazioni
	<p>E' stata espressa una valutazione favorevole allo scenario A scelto a riferimento del PRGR che garantisce una doppia sicurezza: da un lato per la realizzazione di impianti dedicati di ultima generazione maggiormente efficienti per il contenimento delle emissioni dall'altro per una maggiore facilità nella pianificazione condivisione e gestione dei controlli ambientali</p>	
<p>1a</p>	<p>Il parere contiene le seguenti ulteriori considerazione e indicazioni L'impatto che le procedure di gestione dei rifiuti hanno sulla salute umana non può essere valutato precisamente a causa delle limitazioni legate all'attuale stato delle conoscenze tuttavia l'assenza di evidenza non significa assenza di rischio per cui si suggerisce un approccio precauzionale rispetto alla installazione di nuovi servizi e impianti e un'attenzione alla mitigazione dell'esposizione a emissioni e disturbi derivanti dai siti esistenti La definizione delle priorità per i provvedimenti ambientali deve essere basata sulla determinazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio - Stima della popolazione esposta - Misurazione dell'inequità nella distribuzione dell'esposizione tra i sottogruppi di popolazione in relazione a quelli socio-economicamente più svantaggiati <p>Le questioni relative alle distribuzione delle ricadute e dei benefici anche in termini di rischio percepito, dovrebbero essere considerate anche in relazione ed in confronto con fattori di rischio che hanno un impatto più significativo sulla salute umana (inquinamento da traffico, fumo, ecc) I processi valutativi dovrebbero essere resi disponibili agli amministratori ed alle comunità in modo trasparente e comprensibile promuovendo iniziative partecipative e processi di supporto alle decisioni</p>	<p>Il PRGR definisce le proposte e individua lo scenario di riferimento in base al raggiungimento del minore impatto ambientale e per la tutela della salute umana. Il percorso di formazione e di attuazione dello stesso è trasparente e reso disponibile alla comunità interessata con la diffusione delle informazioni in tempo reale e attraverso il coinvolgimento attivo delle popolazioni che vivono nelle vicinanze degli impianti.</p> <p>Nella relazione di Piano (§12.3.4.Azioni per il controllo degli effetti ambientali della presenza di impianti) sono riportate precise indicazioni in merito a queste tematiche. (.....) La crescente attenzione dell'opinione pubblica alle tematiche della gestione dei rifiuti ed alle implicazioni di carattere ambientale e sanitario ad essa connesse, comporta la necessità di un approccio comunicativo ed informativo in merito alle prestazioni ambientali degli impianti; in fase di attuazione del Piano saranno rese disponibili le informazioni relative ai dati di carattere ambientale dei principali impianti presenti sul territorio regionale.</p> <p>Già oggi i principali impianti, essendo peraltro soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs.59/05, sono sottoposti ad un attento programma di monitoraggio riferito sia all'impianto che al contesto territoriale di riferimento; i gestori degli impianti ed ARPA sono tenuti, ciascuno per i rispettivi ruoli, alla produzione di relazioni annuali che riepilogano i risultati relativi alle attività di monitoraggio ambientale. I dati salienti desumibili da tali rapporti dovranno costituire parte integrante delle attività di rendicontazione annuale dello stato della gestione dei rifiuti in ambito regionale; ciò al fine di formulare valutazioni in ordine agli effetti ambientali della gestione dei rifiuti, attività questa prevista nella fase di monitoraggio del Piano della Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p>I dati raccolti dalle attività di monitoraggio ambientale degli impianti saranno quindi impiegati, attraverso la definizione di indicatori di sintesi, nell'ambito della complessiva Valutazione Ambientale del Piano (monitoraggio VAS).</p> <p>I dati maggiormente rappresentativi degli effetti ambientali risultanti dal programma di</p>

		monitoraggio sono messi a disposizione del pubblico utilizzando modalità tali da assicurare la massima fruibilità.
1b	Si richiede un maggiore coinvolgimento delle A.S.L. nelle fasi di Decisione sulla localizzazione degli impianti di gestione descritti dal Piano e sugli interventi di mitigazione da effettuare sugli impianti esistenti	In relazione alla diversa caratterizzazione impiantistica che sarà prevista dai piani di gestione per gli ambiti territoriali integrati le A.S.L. competenti per territorio, di concerto con ARPA saranno coinvolte nella fase decisionale di localizzazione degli impianti attraverso lo svolgimento delle procedure di VAS sui Piani di gestione d'ambito e attraverso lo svolgimento delle procedure di VIA-AIA sugli impianti ed in particolare per la caratterizzazione del rischio sanitario come descritto a pag. 114 della Relazione di sintesi del piano
1c	Si chiede l'assegnazione alle A.S.L. dell'incarico di "Ente Responsabile dell'individuazione e composizione degli indicatori sanitari utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana del sistema di Gestione dei Rifiuti. Si vuole infatti incidere sul tipo di monitoraggio da effettuare per monitorare gli impatti sulla salute umana sugli impianti esistenti e da realizzare con il piano partendo da indicatori già esistenti per poter garantire il trend nella situazione ex-post in collaborazione con il Progetto ECOHEIS promosso dall'OMS e dalla Commissione Europea per la salute che ha consentito l'individuazione di indicatori ambientali e sanitari utili alla valutazione del rapporto ambiente-salute	In relazione alla necessità di effettuare un adeguato monitoraggio degli effetti sulla salute umana per gli impianti esistenti e da realizzare è necessario che la Relazione di Piano al paragrafo 12.3.4. - Azioni per il controllo degli effetti ambientali della presenza di impianti sia integrato aggiungendo all'ultimo capoverso la seguente specifica: <i>Le suddette attività riguarderanno un progetto che veda il coinvolgimento delle popolazioni e delle professionalità medico-epidemiologiche idonee. A tal fine, per monitorare gli effetti sulla salute umana (con riferimento al Progetto ECOHEIS promosso dall'OMS e dalla Commissione Europea per la salute che ha consentito l'individuazione di indicatori ambientali e sanitari utili alla valutazione del rapporto ambiente-salute) dovrà essere costituito apposito gruppo di lavoro, coordinato dal servizio regionale competente all'attuazione del Piano, e con le ASL, l'ARPA, altre autorità con competenze sanitarie e con l'eventuale coinvolgimento di istituti di ricerca in campo sanitario. L'attività del gruppo consentirà inoltre la verifica e l'implementazione degli indicatori del Piano di monitoraggio del PRGR sulla componente salute umana.</i>

Soggetto richiedente A.S.L. 2

nota prot. n. 2404 del 08.01.2009

N°	Sintesi	Considerazioni
2	Parere di massima favorevole	Si prende atto della valutazione favorevole

N°	Sintesi	Considerazioni
	Nelle valutazioni di competenza la A.S.L. n. 3 propone alcune indicazioni al PRGR con riferimento ai rifiuti sanitari e propone alcune integrazioni	Il parere propone delle integrazioni che assunte nel piano ne permettono una migliore attuazione per il settore dei rifiuti sanitari per cui le stesse sono accolte e determinano le seguenti modifiche al piano:
3a	<p>Si chiede di integrare il documento con: Inquadramento normativo Per i rifiuti sanitari la norma di riferimento è il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254; mentre gli scarichi di acque reflue provenienti da attività sanitaria sono nello specifico disciplinati dal Decreto Legislativo 152/2006; in particolare nell'articolo 2 comma 1 lettera a) è indicata la definizione di rifiuto sanitario: "i rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alle legge 23/12/1978 n. 833".....</p>	<p>La proposta di integrazione è accoglibile pertanto al Capitolo 9.4 Rifiuti sanitari paragrafo - 9.4.1 Inquadramento normativo la prima frase del paragrafo va così riformulata: Per i rifiuti sanitari la norma di riferimento è il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254; mentre gli scarichi di acque reflue provenienti da attività sanitaria sono nello specifico disciplinati dal Decreto Legislativo 152/2006; in particolare nell'articolo 2 comma 1 lettera a) è indicata la definizione di rifiuto sanitario: "i rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alle legge 23/12/1978 n. 833".....</p>
3b	<p>Indirizzi della pianificazione regionale</p> <p>La gestione di rifiuti sanitari, in accordo con la normativa vigente a livello nazionale, deve perseguire le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sanitari prodotte; • diminuzione della loro pericolosità; • reimpiego, riciclaggio e recupero se possibile. <p>Il reimpiego ed il recupero, con riferimento ai rifiuti sanitari, risultano essere gli aspetti più delicati; attraverso la raccolta differenziata si può tuttavia incidere positivamente sul recupero di materia valorizzando i rifiuti sanitari costituiti, ad esempio, da rifiuti di imballaggi non pericolosi, rifiuti delle mense, oli minerali, vegetali e grassi, rifiuti delle attività di giardinaggio, liquidi di fissaggio radiologico non deargentati, pellicole e lastre fotografiche, batterie e pile esauste, toner. Incrementando il recupero, si riducono in modo inversamente proporzionale i quantitativi di rifiuti sanitari avviati a smaltimento.</p> <p>L'amministrazione regionale, ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, si impegna ad individuare entro sei mesi dalla approvazione definitiva del piano regionale rifiuti specifiche forme di incentivazione al recupero dei rifiuti sanitari così come previsto dall'articolo 5 comma 2 del DPR 254/03.</p> <p>Per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo la destinazione finale è lo smaltimento in impianti di <i>termodistruzione</i> ovvero in:</p>	<p>La proposta di integrazione è accoglibile pertanto al Capitolo 9.4 Rifiuti sanitari , il paragrafo - 9.4.3 Indirizzi della pianificazione regionali va così riformulat:</p> <p>:</p> <p>La gestione di rifiuti sanitari, in accordo con la normativa vigente a livello nazionale, deve perseguire le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sanitari prodotte; • diminuzione della loro pericolosità; • reimpiego, riciclaggio e recupero se possibile. <p>Il reimpiego ed il recupero, con riferimento ai rifiuti sanitari, risultano essere gli aspetti più delicati; attraverso la raccolta differenziata si può tuttavia incidere positivamente sul recupero di materia valorizzando i rifiuti sanitari costituiti, ad esempio, da rifiuti di imballaggi non pericolosi, rifiuti delle mense, oli minerali, vegetali e grassi, rifiuti delle attività di giardinaggio, liquidi di fissaggio radiologico non deargentati, pellicole e lastre fotografiche, batterie e pile esauste, toner. Incrementando il recupero, si riducono in modo inversamente proporzionale i quantitativi di rifiuti sanitari avviati a smaltimento.</p> <p>Si ritiene opportuno, in relazione alla particolare rilevanza di questa categoria di rifiuti che ai fini della corretta gestione dei rifiuti sanitari siano adottate linee guida previa istituzione di apposito gruppo di lavoro coordinato dal servizio regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.</p> <p>Per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo la destinazione finale è lo smaltimento in impianti di termodistruzione ovvero in:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <u>impianti di incenerimento per rifiuti pericolosi;</u> • <u>impianti di incenerimento di rifiuti urbani o di rifiuti speciali ai quali possono essere destinati anche i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo purché vengano introdotti direttamente nel forno , senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti;</u> • <u>impianti dedicati progettati e realizzati esclusivamente per i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo.</u> <p>Invece i <i>rifiuti sanitari sterilizzati</i>, ossia quelli che hanno subito un processo di abbattimento della carica microbica, possono essere smaltiti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>impianti di produzione del CDR</u> valorizzando in tal modo il recupero di energia; • <u>impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali</u> nel rispetto delle norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico; • <u>discarica per rifiuti non pericolosi</u>, previa autorizzazione, solo nell'eventualità che non si possa contare su impianti di produzione di CDR o impianti di termodistruzione per rifiuti sanitari sterilizzati in grado di produrre energia. <p>In ottemperanza alle indicazioni normative il Piano individua nel trattamento termico il destino finale dei rifiuti sanitari prodotti in ambito regionale; pertanto l'impianto di futura realizzazione dovrà assolvere anche questa importante funzione.</p> <p>L'amministrazione Regionale volendo favorire una gestione dei rifiuti sanitari all'insegna del rispetto dell'ambiente, dell'economicità e soprattutto della sicurezza per gli operatori ed i cittadini, provvederà a redigere, attraverso la istituzione di un gruppo di lavoro regionale, cui parteciperanno oltre che funzionari dell'Assessorato Regionale all'Ambiente i rappresentanti della Aziende Sanitarie Umbre, delle Province, funzionari dell'Assessorato alla Sanità, delle ATO e dell'ARPA, un documento di "Linee Guida Regionali per la corretta gestione dei Rifiuti Sanitari"; tali "Linee Guida" avranno anche lo scopo di uniformare le procedure interne di gestione da parte delle Aziende Sanitarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>impianti di incenerimento per rifiuti pericolosi;</u> • <u>impianti di incenerimento di rifiuti urbani o di rifiuti speciali ai quali possono essere destinati anche i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo purché vengano introdotti direttamente nel forno , senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti;</u> • <u>impianti dedicati progettati e realizzati esclusivamente per i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo.</u> <p><i>Invece i rifiuti sanitari sterilizzati, ossia quelli che hanno subito un processo di abbattimento della carica microbica, possono essere smaltiti in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>impianti di produzione del CDR</u> valorizzando in tal modo il recupero di energia; • <u>impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali</u> nel rispetto delle norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico; <p><i>discarica per rifiuti non pericolosi, previa autorizzazione, solo nell'eventualità che non si possa contare su impianti di produzione di CDR o impianti di termodistruzione per rifiuti sanitari sterilizzati in grado di produrre energia. In ottemperanza alle indicazioni normative il Piano individua nel trattamento termico il destino finale dei rifiuti sanitari prodotti in ambito regionale; pertanto l'impianto di futura realizzazione dovrà assolvere anche questa importante funzione.</i></p>
--	---

<p>3c</p>	<p>Proposta per la costituzione del Gruppo Tecnico Regionale di lavoro avente il compito di elaborare le “ Linee Guida Regionali per una corretta gestione dei rifiuti sanitari”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Composizione del gruppo tecnico 2. Scopo: redazione di “ Linee Guida Regionali per la corretta gestione dei rifiuti sanitari”, aventi tra gli obiettivi: <ol style="list-style-type: none"> a. uniformare le procedure interne di gestione nelle Aziende Sanitarie della Regione in materia di rifiuti sanitari b. assicurare nel tempo la conformità legislativa della gestione dei rifiuti; c. diminuire quanto più possibile la pericolosità dei rifiuti sanitari prodotti presso le varie ASL ed elevare ulteriormente la sicurezza per gli Operatori Interni ed Esterni alle Aziende e per gli utenti che direttamente od indirettamente sono coinvolti nelle varie fasi di gestione dei rifiuti sanitari stessi, oltre che garantire nel tempo elevati livelli di tutela dell’ambiente; d. aumentare la porzione recuperata dei rifiuti incentivando la raccolta differenziata e preferendo, ove possibile, il recupero allo smaltimento, ecc.; e. ridurre complessivamente la produzione di rifiuti diffondendo una adeguata cultura orientata alla ottimizzazione dell'uso delle materie prime e, ove possibile, al loro riutilizzo. 3. Strumento: emanazione di Atto Deliberativo Regionale che formalizzi la istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale, ne individui i componenti e ne specifichi gli obiettivi . 	<p>Vedere considerazioni di cui al punto precedente</p>
------------------	--	---

N°	Sintesi	Considerazioni																																																																			
4a	<p>Vista la procedura di localizzazione della tipologia impiantistica articolata in due fasi distinte: fase 1 – definizione dei criteri di localizzazione e individuazione delle aree non idonee “ macrolocalizzazione”; fase 2 – individuazione dei siti interessati “progettazione preliminare” e ove previsto, studio d’impatto ambientale; e con riferimento alle macroaree residuali dopo l’applicazione della fase 1 alle quali devono essere applicati i criteri di microlocalizzazione, si osserva come la tipologia di impianto del gruppo C nell’ambito di aree classificate a vulnerabilità elevata e molto elevata della falda sono sottoposte a criteri penalizzanti e nel caso che la loro conformazione risultasse “a fossa “ il criterio assume valore prescrittivo escludente; a tale riguardo si chiede di valutare fino a che punto è opportuno non inserire un valore escludente perlomeno per le discariche del gruppo C2 (rifiuti pericolosi) nell’ambito delle aree idrogeologicamente vulnerabili qualora la loro sistemazione non risultasse “ a fossa “ considerato anche che il piano prevede che la stessa tipologia di discarica non può essere realizzata all’interno del vincolo idrogeologico.</p>	<p>In relazione alle possibili contaminazione si condivide la proposta di comprendere le discariche del gruppo C2 nel criterio escludente per le aree a vulnerabilità accertata.</p> <p>La nota alla tabella a pag 499 riportante i criteri localizzativi nella fase 2 per la Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7; L.R. 26/89) è così modificata:</p> <p><u>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7; L.R. 26/89) (pag. 499)</u> Fase di applicazione: FASE 2 Livello prescrittivi</p> <table border="1" data-bbox="1122 564 2027 646"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="14">Tipologia di impianto - Gruppo</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="3">C(*)</th> <th colspan="3">D</th> <th colspan="2">E</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>A5</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> <th>E1</th> <th>E2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penalizzante</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Il criterio assume valore prescrittivo escludente per le discariche in fossa; per le discariche del gruppo C2 (discariche di rifiuti pericolosi) il criterio assume valore prescrittivo escludente anche per impianti in rilevato.</p>			Tipologia di impianto - Gruppo																A					B		C(*)			D			E				A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	Penalizzante			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
		Tipologia di impianto - Gruppo																																																																			
		A					B		C(*)			D			E																																																						
		A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2																																																					
Penalizzante			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI																																																					
4b	<p>Si propone inoltre di inserire dei criteri penalizzanti nell’ambito delle tipologie d’impianto del gruppo A qualora queste ricadano in aree a rischio idrogeologico R1 e R2 dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, in aree AVDP2 e AVDP1 dell’Autorità di Bacino Marche, in aree P.F.2 e P.F.1 dell’Autorità di Bacino del fiume Arno.</p>	<p>Gli impianti del gruppo A trovano in generale la loro finalità con ubicazioni nella prossimità di zone già antropizzate e le loro definite caratteristiche tipologiche nonché realizzative indicano una non rilevante criticità. Pertanto si ritiene di non accogliere l’indicazione rinviando alle verifiche di stabilità previste dalle nuove norme sulle costruzioni.</p>																																																																			

<p>4c</p>	<p>Per quanto attiene le possibilità di ampliamento degli impianti esistenti che non dovranno essere comunque superiori al 50% dell'attuale dimensione sia in termini di occupazione del suolo che di gestione dei flussi, il Piano prevede di non applicare i vincoli derivanti dai nuovi criteri localizzativi subordinando il progetto d'ampliamento esclusivamente all'esito delle valutazioni d'impatto ambientale.</p> <p>A tale riguardo si suggerisce di regolamentare ulteriormente le attività di ampliamento a monte delle valutazioni ambientali introducendo i casi in cui l'attività di monitoraggio abbia rilevato delle criticità latenti e quelli in cui emergano delle situazioni di evidente incompatibilità per l'esistenza di più aspetti ambientali che escluderebbero l'esistenza dell'impianto sulla base dei nuovi criteri localizzativi.</p>	<p>Si condivide la necessità di esercitare ogni possibile precauzione in merito all'ampliamento di impianti esistenti. Pertanto a monte delle valutazioni ambientali che saranno effettuate nell'ambito delle procedure autorizzative dovranno essere effettuate verifiche preliminari al fine di individuare rilevanti criticità emergenti dalla situazione dello stato di fatto.</p> <p><i>In conseguenza al capitolo 11 “La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti” capitolo 11.1 “La procedura per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti – Criteri generali e competenze” a pag 487 l'ultimo periodo è così modificato:</i></p> <p><i>Per ampliamenti di impianti esistenti, sia in termini di nuovo consumo di suolo oltre al sedime attuale dell'impianto, che di aumenti di potenzialità e di gestione dei flussi (non superiori al 50% dell'attuale dimensione sia in termini di occupazione di suolo che di gestione dei flussi) non si applicano i criteri localizzativi descritti in questo capitolo.</i></p> <p><i>Queste ipotesi di ampliamento dovranno aver luogo sulla base di verifiche preliminari condotte dal proponente con riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni, verifiche che dovranno essere allegate ai documenti per le valutazioni ambientali (VIA-VInCA) e alla autorizzazione integrata ambientale, quando necessaria.</i></p>
------------------	--	--

N°	Sintesi	Considerazioni
5a	<p>Relazione di Piano – Paragrafo 9.3 All'ultimo periodo di pag. 449 si richiede di migliorare la descrizione del processo di riutilizzo delle acque utilizzate per i lavaggi di bonifica dei contenitori di prodotti chimici, farmaceutici ed integratori alimentari.</p>	<p>Si accoglie la richiesta modificando la frase a pag.449 dopo la lettera h) nel seguente modo:</p> <p><i>I contenitori vuoti, già contenenti i prodotti, sono sottoposti a bonifica da parte dei singoli utilizzatori. La bonifica consiste in lavaggi con acqua finalizzati a rimuovere dal contenitore residui di prodotto ancora presenti. L'acqua di lavaggio sarà aggiunta alla sospensione del prodotto per il successivo riutilizzo. Il conferimento presso l'area di accumulo temporaneo e/o messa in riserva, dei contenitori bonificati, dovrà avvenire utilizzando dei sacchi provvisti di etichetta nella quale vanno indicati gli estremi identificativi del conferente.</i></p>
5b	<p>Relazione di Piano – Paragrafo 11.3 – Tavola “Protezione delle risorse idriche” Nella tavola cartografica riportata a pag. 530 si chiede di verificare la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche delimitate dagli ATO.</p>	<p>Dalla verifica effettuata si rileva che le perimetrazioni proposte dagli ATI relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche non sono state ancora completamente definite ed approvate.</p> <p><i>Stante l'attuale quadro di riferimento e quanto previsto dalla vigente normativa che individua le fasce di rispetto con un raggio di 200 m di ampiezza si ritiene che per la parte di territorio non ricompresa nelle perimetrazioni proposte dagli ATI sia da applicare “il criterio geometrico” fermo restando quanto previsto nelle tavole 1 e 2 allegate alla relazione di piano.</i></p> <p>E' necessario integrare la relazione di piano al capitolo 11.2 “I Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti paragrafo 11.2.1 “descrizione dei criteri di localizzazione – protezione delle risorse idriche al punto “Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99; D.L. 258/00; DGR 1968 del 22 dicembre 2003)” con quanto suindicato</p>

N°	Sintesi	Considerazioni
6a	Si ritiene necessario che nella verifica di coerenza esterna [rif.: paragrafo 3.2 “Verifica della coerenza esterna” e Tabella 3.2 del Rapporto Ambientale; paragrafo 3.2 “Verifica della coerenza esterna” della Sintesi Non Tecnica] si proceda ad approfondire quanto attiene alla conformità del P.R.G.R. con il P.U.T., enucleando le coerenze e le eventuali criticità.	I contenuti del Piano con particolare riferimento alla formazione degli scenari di riferimento sono basati sull’analisi di contesto e sui documenti di programmazione regionale che pertanto fanno riferimento anche al PUT (legge regionale n.27/2000) per il quale nella apposita appendice al Rapporto Ambientale sono individuate le coerenze con gli obiettivi del PRGR.
6b	<p>Considerato che con deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2008 n.1903 è stato approvato il Disegno Strategico Regionale (D.S.T.), il quale è:</p> <p>a) l'unica forma di pianificazione alla scala regionale espressa dalla Regione (insieme al Piano Paesaggistico, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice dei Beni culturali e paesaggistici), quale strumento eminentemente strategico e di indirizzo;</p> <p>b) <u>il quadro di riferimento territoriale regionale per lo sviluppo sostenibile</u> e per l'elaborazione dei programmi e dei piani settoriali, da attuare con il contributo degli enti locali ai fini della realizzazione dei progetti strategici previsti e nella proposizione di ulteriori proposte coerenti con le grandi opzioni regionali;</p> <p>riteniamo necessario che il P.R.G.R. tenga in esplicito conto delle previsioni del D.S.T. nella verifica di coerenza esterna [rif.: paragrafo 3.2 “Verifica della coerenza esterna” e Tabella 3.2 del Rapporto Ambientale; paragrafo 3.2 “Verifica della coerenza esterna” della Sintesi Non Tecnica] enucleando le coerenze e le eventuali criticità.</p>	Anche se sono state sviluppate apposite matrici solo per i documenti principali di programmazione approvati e vigenti al momento di preadozione del PRGR, la verifica di coerenza è comunque assicurata dall’allineamento dei contenuti ambientali del piano con il P.U.T. e con gli altri strumenti di pianificazione e di tutela ambientale come ampiamente descritto nell’apposito capitolo 3.2 “Verifica della coerenza esterna”.
6c	Ribadiamo di ritenere congruente con quanto stabilito dall’art.6, c.3, della L.R.27/2000, che tutte le cartografie relative alla localizzazione degli impianti, di cui al successivo punto 2, e dei siti da bonificare, debbano essere trasmesse al Servizio regionale Il Informativo/Informativo: Geografico, Ambientale e Territoriale da ognuno dei soggetti responsabili delle diverse fasi attuative, così da realizzare il previsto monitoraggio del territorio ai fini della verifica dei risultati della pianificazione e programmazione regionale, per ottimizzare le azioni pianificatorie e programmatiche della Regione. Detto monitoraggio richiesto è, a nostro avviso, coerente anche con le finalità del processo di V.A.S.	L’autorità Procedente titolare del Piano e responsabile dell’attività di monitoraggio provvederà a coordinare le attività relative alla raccolta e organizzazione delle informazioni su supporto geografico. La modalità di trasmissione dei dati saranno concordate con il Servizio Il° Informativo/Informativo: Geografico, Ambientale e Territoriale della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture.

6d	<p>Criteri localizzativi</p> <p>Il criterio escludente indicato nella Tabella 2.38 [paragrafo 2.8, pag 59 del Rapporto Ambientale] denominato “Bellezze panoramiche d’insieme” va sostituito con la seguente dizione: “I complessi di immobili, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere di cui all’ art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico”</p>	<p>La proposta è accolta pertanto la tabella 2.38 alla voce “Bellezze panoramiche d’insieme” è modificata con la voce: “I complessi di immobili, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere di cui all’ art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico”</p>
6e	<p>...pur convenendo che sia la sede locale la più idonea per la sua utilizzazione, riteniamo necessario che il P.R.G.R. fornisca delle indicazioni in merito, sia pure ai fini della FASE 2, tenendo conto che la definizione delle Aree di Particolare Interesse Agricolo sono sostanzialmente un vincolo posto a livello regionale, mediante il P.U.T. [L.R.27/2000], recepito dai Comuni a scala fondiaria.</p>	<p>L’impianto del piano è strutturato su due fasi. La fase 1 è relativa alla definizione di criteri di localizzazione e individuazione delle aree non idonee. Questo è il livello di area vasta afferente alla pianificazione regionale e provinciale. Come indicato a pag. 578 della Relazione di piano attraverso confronti con le Province, sono stati messi a punto i criteri di macrolocalizzazione della fase 1 sulla base delle previsioni di PUT e dei PTCP.</p> <p>La fase 2 è relativa alla individuazione dei siti interessati dagli impianti a livello di ambito territoriale sovracomunale e comunale.</p> <p>Per quanto concerne i criteri di localizzazione relativi alla fase 2 nella relazione di Piano capitolo 11.2 “Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti”, sono presi in esame fattori concernenti i caratteri fisici del territorio, l’uso del suolo, la tutela delle risorse idriche e la protezione delle risorse naturali. Tra questi sono considerate ai sensi della L.R. n.27/2000 anche le aree agricole di particolare interesse che individuano un livello prescrittivo di tipo penalizzante per la realizzazione degli impianti di tipo infrastrutturale puntuale.</p>
6f	<p>Riteniamo necessario che nella individuazione dei siti sia considerato il rispetto delle emergenze architettoniche isolate di valore storico e culturale indicati all’art. 29 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27, di quelli censiti ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L.R. n. 11/2005 e dei beni culturali e paesaggistici puntuali riconosciuti ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. i..</p> <p>I nuovi siti siano localizzati ad una distanza di rispetto graduata in rapporto alle caratteristiche dimensionali dell’impianto e comunque non inferiore a ml. 50.</p> <p>I nuovi impianti e gli ampliamenti nonché i recuperi di quelli dismessi dovranno essere progettati adottando soluzioni finalizzate a massimizzare la qualità architettonica e paesaggistica nei contesti locali interessati.</p>	<p>I criteri indicati sono previsti a pag. 508 della Relazione di Piano al capitolo 11.2 “Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti”. I criteri individuano beni storici, artistici, archeologici, paleontologici, zone di interesse archeologico bellezze panoramiche d’insieme con i conseguenti livelli prescrittivi.</p> <p>Riguardo alla distanza indicata non inferiore a m50 quale distanza di rispetto di un nuovo impianto da un bene culturale si ritiene più idoneo indicare che di volta in volta in fase autorizzativa saranno verificate le distanze più idonee.</p>
6g	<p>Devono essere fornite indicazioni e richiamati taluni obblighi autorizzativi, relativamente alla FASE 2, anche al fine di fornire un quadro completo del processo attuativo del P.R.G.R., di favorirne una omogeneizzazione interpretativa a livello locale e di ottimizzare gli effetti sul territorio dal punto di vista infrastrutturale e logistico.</p> <p>Nella tabella precedentemente riportata (punto 2.1.), alla voce “Attività” si indica lo studio di impatto ambientale da effettuare nei casi previsti dalla</p>	<p>I Piani di ambito sono tutti sottoposti a procedura di VAS nel rispetto di quanto indicato nella parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>Le indicazioni relative agli adempimenti nel caso di interesse delle aree naturali protette, rete natura 2000 ambiti vincolati di cui al D LGS 42/2004 “aree di particolare interesse naturalistico”Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale e aree di particolare interesse geologico sono state tutte tenute in considerazione nella formazione del Piano e dovranno essere rispettate nella fase di formazione dei Piani</p>

<p>legge, cioè all'eventuale assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) dei progetti, ed al corrispondente "Livello di applicazione" si accenna specifica che l'Autorità d'Ambito agisce tramite lo specifico Piano. Notiamo una sorta di dicotomia nel trattare la pianificazione e la progettazione, nel senso che, avendo richiamato per quest'ultima l'obbligo, eventuale, di V.I.A. sarebbe stato coerente esprimersi sulla possibilità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il Piano d'Ambito, viste anche le interrelazioni procedurali sancite dal D.Lgs.152/2006 per i due strumenti di valutazione.</p> <p>Nel FASE 2 dovrà essere valutata l'idoneità delle aree non escluse dalla localizzazione degli impianti precedentemente elencati (punto 2.1.); tra tali aree, relativamente ad alcune tipologie impiantistiche, il P.R.G.R. [rif.: Tabella 2.38, paragrafo 2.8 del Rapporto Ambientale] indica:</p> <p>Aree naturali protette (Parchi Regionali e Nazionali): è indicato l'obbligo di verifica con il relativo piano, se adottato; è opportuno rammentare che gli interventi previsti in queste aree sono comunque soggetti a verifica ed eventuale autorizzazione nei casi previsti dalle leggi e da parte degli enti competenti; riteniamo altresì opportuno rammentare che sono comunque soggette alle limitazioni ed autorizzazioni previste dalle leggi e norme statali [D.Lgs.42/2004] e regionali in materia di paesaggio e beni culturali;</p> <p>Rete Natura 2000 (SIC e ZPS): riteniamo opportuno rammentare che sono soggette alle limitazioni di cui all'art.13 della L.R.27/2000, nonché alla Valutazione di Incidenza, salvo casi espressamente derogabili;</p> <p>Bellezze panoramiche d'insieme: riteniamo opportuno rammentare che sono soggette alle limitazioni ed autorizzazioni previste dalle leggi e norme statali [D.Lgs.42/2004] e regionali in materia di paesaggio e beni culturali;</p> <p>Aree di particolare interesse naturalistico ambientale: riteniamo opportuno rammentare che sono soggette alle limitazioni di cui all'art.14 della L.R.27/2000;</p> <p>Zone di elevata diversità flogistico-vegetazionale: riteniamo opportuno rammentare che sono soggette alle limitazioni di cui all'art.12 della L.R.27/2000;</p> <p>Aree di particolare interesse geologico: riteniamo opportuno rammentare che sono soggette alle limitazioni di cui all'art.16 della L.R.27/2000.</p> <p>Per quanto concerne tutti gli ambiti individuati dal P.U.T. e dai P.T.C.P. ai</p>	<p>di ambito e ulteriormente nella fase attuativa degli interventi</p>
---	--

	fini paesaggistici e storico-culturale [D.Lgs.42/2004], riteniamo opportuno rammentare che gli interventi ivi ipotizzati sono da sottoporre alle opportune verifiche di settore ed alle previste autorizzazioni da parte degli enti e organi competenti.	
6h	Per quanto concerne le Aree di Particolare Interesse Agricolo, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto nei succitati articoli, in queste Aree possono essere realizzati solo gli interventi consentiti dalla L.R.27/2000 ed è possibile procedere alla modifica di tale classificazione di un determinato ambito/lotto mediante procedura di variante del P.R.G., acquisendo in quella sede il nulla-osta regionale. A questo proposito, riteniamo opportuno rammentare i limiti e le condizioni dettate dalla L.R.27/2000, artt. 20 e 28.	Per quanto concerne i criteri di localizzazione relativi alla fase 2 nella relazione di Piano capitolo 11.2 "Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti", sono presi in esame fattori concernenti i caratteri fisici del territorio, l'uso del suolo, la tutela delle risorse idriche e la protezione delle risorse naturali. Tra questi sono considerati ai sensi della L.R. n.27/2000 anche le aree agricole di particolare interesse che individuano un livello prescrittivo di tipo penalizzante per la realizzazione degli impianti di tipo infrastrutturale puntuale.

N°	Sintesi	Considerazioni
7a	<p>Nel quadro della condivisione del dimensionamento sovra ATO dell'impianto di trattamento termico localizzato nell'ATO 2 -Perugino, è indispensabile che il Piano stesso e/o la Legge regionale di accompagnamento individui esattamente il soggetto istituzionale delle funzioni pubbliche di programmazione e controllo riferite all'impianto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale bando ed espletamento della gara ad evidenza pubblica per la sua realizzazione nel caso non si scelga l'ipotesi dell'affidamento in house qualora ne ricorrano i presupposti di legge; • la fissazione dei costi di esercizio in base ad un piano industriale e relativi oneri a carico degli utenti, contenendo i costi il più possibile a carico di questi ultimi; • il controllo sul servizio di termovalorizzazione, salvi ovviamente gli altri controlli tecnici-ambientali delle altre Autorità. <p>Stante la affermata dimensione provinciale del bacino di utenza dell'impianto, si ritiene che debba essere previsto un Comitato Istituzionale coordinato dalla Regione e composto dai tre ATI della provincia di Perugia.</p>	<p>Il piano prevede al capitolo 12 "Politiche di Piano ed azioni attuative al paragrafo 12.2.3 la formazione di un Comitato di coordinamento per la gestione del piano cui spettano le funzioni e le attività indicate nell'osservazione</p>
7b	<p>Tutte le indennità di disagio ambientale per le discariche che resteranno attive o per l'impianto di trattamento termico non competono all'ATI sede dell'impianto, ma al Comitato Istituzionale sovraambito e che le relative opere realizzate vanno rendicontate al medesimo Comitato.</p>	<p>Si conferma il contenuto della proposta di Piano; la tariffa di accesso agli impianti facenti parte del sistema integrato definito dal Piano d'Ambito non può altro che essere definita alla luce dello specifico piano economico finanziario dell'impianto stesso</p>
7c	<p>E' eccessiva la rivalutazione annuale dell'indennità di disagio ambientale. Si propone una cadenza quinquennale dell'aggiornamento. Il Piano individua tre discariche dopo la chiusura di quelle di Gubbio, Perugia e Spoleto, in un'ottica di smaltimento regionale e non di ambito (Belladanza di Città di Castello, Borgogiglione di Magione, Crete di Orvieto), appare coerente individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oltre alle compensazioni ambientali per i Comuni che le ospitano; • anche delle compensazioni per la tariffa dei territori come quello dell'ATO n. 3 maggiormente distanti dal sito di smaltimento e quindi costretti dalla scelta vincolante del Piano Regionale ad un maggior costo del servizio. <p>Va previsto uno specifico incentivo per lo smaltimento dei rifiuti speciali e domestici abbandonati.</p>	<p>Quanto indicato in questo punto è disciplinato dalla legge regionale in corso di adozione</p>

7d	Al punto 9.4.5.1 della Relazione di sintesi della Proposta di Piano (allegato C DGR 06.10.2008 n. 1536) va corretta la parte finale del secondo periodo dove si afferma che il piano economico-finanziario è formulato dal soggetto titolare poiché ai sensi dell'art. 203 comma 3, il Piano in questione di cui è parte il Piano economico-finanziario (quindi la compatibilità costi-ricavi) è di competenza esclusiva dell'Autorità di Ambito.	Si conferma il contenuto della proposta di Piano; la tariffa di accesso agli impianti facenti parte del sistema integrato definito dal Piano di Ambito non può altro che essere definita alla luce dello specifico piano economico finanziario dell'impianto stesso.
7e	All'inizio del Capitolo 7) della Relazione di sintesi della Proposta di Piano è prevista l'ipotesi che gli aumenti degli impianti esistenti di trattamento/smaltimento non superiori al 50% in termini di superficie o di flussi di rifiuti non sono soggetti ai criteri restrittivi previsti dal nuovo Piano per la localizzazione dei nuovi impianti. In vista dell'incremento della raccolta differenziata e dei maggiori possibili flussi destinati al trattamento, sarebbe opportuno prevedere una percentuale più alta, fino al 70%.	La soglia del 50% è stata ritenuta idonea nell'ambito delle valutazioni di piano e degli approfondimenti effettuati con i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti. .
7f	Si ritiene necessario fissare nel Piano Regionale un termine perentorio entro il quale gli Ati dovranno approvare i rispettivi Piani di Ambito per tradurre coerentemente nel territorio di appartenenza le scelte del Piano Regionale.	Il tema dell'osservazione è un argomento che sarà trattato con la legge regionale
7g	Si ritiene opportuno prevedere che dall'entrata in vigore del nuovo piano Regionale dei Rifiuti e dalla costituzione degli ATI, i quali, ai sensi della L. r. 23/2007, assolvono anche la funzione di autorità di ambito dei rifiuti, tutti i contributi regionali per l'incremento della raccolta differenziata o di altro tipo per il ciclo dei RSU, siano devoluti esclusivamente agli ATI sulla base di progetti di ambito e non ai singoli Comuni, sia per evitare frantumazioni degli interventi senza una visione di insieme, sia perché in ogni caso, ai sensi dell'art. 201 del D.L.vo 152/2006 le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti sono trasferite a livello di ambito. E' altresì necessario armonizzare le sanzioni in un'ottica di ambito.	Il disegno di legge individua negli ATI il soggetto di riferimento sia per i contributi per la raccolta differenziata sia per l'applicazione delle sanzioni.
7h	Si richiede che nel Piano regionale sia inserito il chiarimento necessario per la complessa situazione nazionale, per cui le Stazioni ecologiche sono centri di raccolta non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. L.vo n. 152/2006 ma a semplice autorizzazione comunale o di Ambito.	Questo chiarimento è contenuto nel Disegno di legge regionale che prevede che tra le competenze comunali vi è quella per l'approvazione dei progetti di centri di raccolta specificando che i centri di raccolta non sono soggetti di cui all'art 208 D. Lgs. n.152/2006 e s..m.i.

7i	<p>La Conferenza dei Sindaci infine allega le ulteriori proposte/osservazioni del Comune di Foligno e di Spoleto al fine di una adeguata valutazione da parte della Regione. In particolare, la Conferenza dei Sindaci ha ritenuto di fare propria l'osservazione contenuta al n. 4) del documento del Comune di Spoleto in quanto lo scenario A) della proposta di Piano Regionale da una parte potrebbe far lievitare notevolmente i costi di gestione e dall'altra potrebbe rappresentare un freno per la raccolta differenziata, oltre certe soglie.</p>	<p>lo scenario A risulta, in base alle valutazioni comparative svolte, quello che offre maggiori garanzie nella chiusura del ciclo dei rifiuti..</p> <p>La scelta dello scenario di Piano è stata condotta sulla base di rigorose valutazioni ambientali e di più generali considerazioni in ordine all'affidabilità del sistema ed alla necessità di fornire le maggiori garanzie rispetto al ricorso al trattamento termico (aspetto questo che si traduce nel "limitare" la funzione del trattamento termico alla sola componente secca del rifiuto residuo).</p> <p>In merito ai costi di investimento e di gestione rappresentati dal ricorso alla fase di pretrattamento si precisa che, in parte significativa, tale impiantistica è già disponibile sul territorio regionale .</p> <p>La Raccolta Differenziata, il pretrattamento ed il trattamento finale sono elementi inquadrati in una logica di filiera che esclude, considerato il dimensionamento degli impianti, eventuali squilibri e risvolti negativi rispetto al raggiungimento degli obiettivi percentuali fissati per la RD</p>
7i	<p>Comune di Foligno</p> <p>A pag. 116 della Relazione di Sintesi si rileva che <i>“Con legge regionale sono stabilite le sanzioni a carico dei comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi di recupero nella tempistica prevista dal Piano. La stessa legge prevede incentivi a favore dei Comuni che abbiano superato gli stessi obiettivi prevedendone l'utilizzo per la riduzione tariffaria a favore degli utenti.”</i></p> <p>Si manifestano perplessità nell'individuare il <u>solo comune</u> quale responsabile del mancato raggiungimento degli obiettivi anche in ragione di quanto indicato nell'art. 201 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.</p> <p><i>(“L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica [...] alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”)</i></p>	<p>Sulla base delle previsioni di dettaglio formulate dalla pianificazione d'ambito si assegneranno ai Comuni specifici obiettivi in materia di recupero; a parità di criteri e modalità di erogazione dei servizi si ritiene pertanto corretto imputare ai Comuni le penalizzazioni per il mancato conseguimento dei relativi obiettivi. Ne consegue una conferma delle previsioni di Piano.</p>
7m	<p>Il piano potrebbe prevedere misure finalizzate ad intercettare e favorire lo smaltimento dei rifiuti pericolosi di provenienza domestica. Ci si riferisce, in modo particolare, ai materiali da costruzione contenenti amianto per i quali i singoli cittadini molto spesso trovano difficoltà nello smaltimento per l'eccessiva onerosità economica e le difficoltà amministrative.</p> <p>Un intervento pubblico come contributo economico sugli oneri di smaltimento e di semplificazione amministrativa potrebbe assolvere al duplice vantaggio di ridurre gli abbandoni e di liberare il territorio da materiali potenzialmente pericolosi.</p> <p>Tali misure potrebbero essere inserite nella parte normativa del Piano ovvero tra le azioni attuative di piano (par. 9.4).</p>	<p>Capitolo 9.2 2 Rifiuti contenenti amianto paragrafo 9.2.3 Indirizzi della pianificazione regionale</p> <p>La relazione di piano individua gli indirizzi per la gestione in ambito regionale dei rifiuti contenenti amianto in coerenza con le finalità e gli obiettivi di un Piano di settore regionale indicando come azioni la redazione di apposite linee guida comprendenti la stima delle quantità, mappatura delle zone del territorio interessate dalla presenza di amianto e degli impianti esistenti per lo smaltimento, il monitoraggio, e direttive per il coordinamento delle funzioni di controllo.</p> <p>Tali linee guida saranno redatte in collaborazione con le A.S.L. e l'ARPA.</p> <p>Saranno proposti accordi con i gestori impianti e operatori del settore al fine di facilitare le operazioni di smaltimento.</p>

N°	Sintesi	Considerazioni																																																																													
8a	<p>Si presentano le seguenti osservazioni in merito ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento presentati nel corso della riunione del 18/07/2008:</p> <p>Si evidenzia che l'art.11, comma 3, lett. b) della Legge 06.12.1991 n.394 e smi, immediatamente applicabile quale norma di salvaguardia del Parco Nazionale dei Monti Sibillini nel rispetto del D.P.R. 06.08.1993, vieta tra l'altro, l'apertura e l'esercizio di discariche;</p> <p>In merito al documento presentato nel corso della citata riunione si rileva che:</p> <p>Per quanto attiene alla tipologia di impianti, in particolar modo quelli di Tip. A – Impianti di supporto alle raccolte differenziate, alla logistica dei servizi di raccolta e di compost verde, e nel dettaglio per quelli A3-Impianti di compost verde, si rileva che gli stessi dovranno essere realizzati nel rispetto del Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002 ed adottato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.1384 del 02.08.2006). Per tali impianti viene individuato quale criterio preferenziale (Tabella 10) quello della localizzazione in zona agricola. Per tale aspetto si fa rilevare che il citato Piano per il Parco per le zone C - di protezione, assimilabili in linea generale alle zone agricole, vieta la realizzazione di nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell'attività agricola di carattere non residenziale. Si segnala a tal proposito che la L.394/91 (art.12 c.2) per tali aree consente solo "interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso".</p> <p>Si rileva che nella Tabella 3 vengono individuate le aree pre-parco (aree contigue) come possibili localizzazioni di impianti della tipologia B,C,D,E,F seppur con criteri penalizzanti. Si evidenzia che l'art.7 delle NTA del Piano per il Parco nel definire la tavola di inquadramento territoriale del Piano evidenzia che nella stessa si trovano, tra l'altro, "insieme delle unità di paesaggio connesse al Parco da rapporti d'integrazione ecologica, paesistico-percettiva, funzionale, culturale e socio-economica, <u>al cui interno potranno essere reperite le aree contigue di cui all'art.32 della L. 394/91</u>". Si rileva pertanto, nel rispetto dell'art.32, c.2 della Legge 394/91 e smi, che in tali aree cartograficamente individuate potranno essere reperite le aree contigue e pertanto in attesa di tale definizione si ritiene necessario assimilarle alle aree protette, nel rispetto del principio delle precauzione e delle indicazioni del Piano per il Parco, ed assoggettarle allo stesso livello di</p>	<p>La relazione di piano va integrata nel modo seguente: <u>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f ,L. 394/91, L. 157/92; L.R. 27/2000)</u> In base alla Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 questa categoria comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree naturali protette nazionali • Parchi regionali, • Riserve • monumenti naturali • zone umide protette <p>comprese le aree contigue e le relative fasce di rispetto. Per aree contigue si intendono le aree come preliminarmente individuate dalla cartografia redatta dall'Assessorato Regionale Parchi; per le fasce di rispetto si fa riferimento alle norme dei Piani di assetto naturalistico.</p> <p>A queste si aggiungono le aree S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale) individuate con L.R. n. 4 del 13 gennaio 2000.</p> <p>La Legge Regionale 27/2000 all'art 17 norma le Aree Protette, cartografate nelle Tavole n. 12 e 13 del PUT. L'art. 17del PUT riconosce alle aree contigue alle aree naturali protette indicate nel Piano della Araee naturali protette di cui al DPGR n. 61 del 10 febbraio 1998, il valore estetico culturale e pregio ambientale.</p> <p>Fase di applicazione: FASE 1 (criterio escludente) e FASE 2 (criterio penalizzante) Livello prescrittivo(*)</p> <table border="1" data-bbox="1120 1005 2105 1197"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="14">Tipologia di impianto - Gruppo</th> </tr> <tr> <th colspan="5">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="3">C</th> <th colspan="3">D</th> <th colspan="2">E</th> </tr> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>A5</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> <th>E1</th> <th>E2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Escludente (aree parco e pre parco)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Penalizzante (aree parco e pre parco)</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI(**)</td> <td></td> <td>SI(**)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*)In caso l'area protetta sia dotata di proprio piano di coordinamento i livelli prescrittivi sopra indicati dovranno essere verificati con le indicazioni di quest'ultimo che in ogni caso rappresenta atto pianificatorio sovraordinato per tutte le attività che interferiscono con le aree comprese nel perimetro dell'area protetta (comprese le aree pre-parco). (**) Per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini tale criterio assume valore escludente nelle aree a parco per le zonizzazioni A, B, C, e assumerà valore escludente per quelle contigue solo quando saranno definite e per le specifiche</p>		Tipologia di impianto - Gruppo														A					B		C			D			E		A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	Escludente (aree parco e pre parco)				SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Penalizzante (aree parco e pre parco)	SI	SI	SI(**)		SI(**)										
	Tipologia di impianto - Gruppo																																																																														
	A					B		C			D			E																																																																	
	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2																																																																
Escludente (aree parco e pre parco)				SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI																																																																
Penalizzante (aree parco e pre parco)	SI	SI	SI(**)		SI(**)																																																																										

	<p>protezione e attenzione. E per il principio sopra esposto applicare lo stesso criterio, definito nelle aree parco per gli impianti di tipologia A3 - Impianti di compost verde, anche alle aree pre-parco.</p>	<p>zonizzazioni.</p>
<p>8b</p>	<p>In riferimento alla Vs. nota del 18.12.2008 n.194916, pervenuta in data 22.12.2008 ed acquisita al prot. di questo Ente Parco al n.6920, di seguito si esprime il parere di competenza:</p> <p>Con nota di questo Ente Parco n.4350 del 11.08.2008 venivano formulate le osservazioni in merito ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento;</p> <p>Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti preadottato con DGR 1293/08 prevede, tra l'altro, tra i criteri escludenti per la localizzazione delle varie tipologie di impianti, che <i>"In caso l'area protetta sia dotata di proprio piano di coordinamento i livelli prescrittivi sotto indicati dovranno essere verificati con le indicazioni di quest'ultimo che in ogni caso rappresenta atto pianificatorio sovraordinato per tutte le attività che interferiscono con le aree comprese nel perimetro dell'area protetta (comprese le aree pre-parco)";</i></p> <p>Il Piano per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002 ed adottato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.1384 del 02.08.2006;</p> <p>Con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato <i>"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."</i> Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e smi, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.</p> <p>Pertanto, alla luce di quanto sopra nel prendere atto di quanto riportato nel P.R.G.R., si ritiene indispensabile che i contenuti della nota di questo Ente Parco n.4350 del 11.08.2008, che per opportuna conoscenza si allega in copia, vengano integralmente recepiti nella proposta definitiva della pianificazione in oggetto, (sia per quanto attiene la localizzazione degli impianti di tipologia "A3-Impianti di compost verde" e di quelli previsti nella fase successiva di redazione del piano "A5 – Depositi preliminari di rifiuti", sia per quanto attiene all'assimilazione delle aree contigue alle aree parco nel rispetto del principio delle precauzione) al fine di garantire il rispetto integrale della pianificazione di questo Ente Parco e della normativa specifica di settore più volte citata nella precedente corrispondenza, con particolare riferimento alla Legge quadro sulle aree protette.</p>	<p>Vedere la risposta al punto precedente</p>

8c	La presente deve ritenersi quale parere di questo Ente Parco - autorità competente in materia ambientale - in merito alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti adottato con DGR 1293/08 nonchè quale parere di questo Ente in merito alla procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art.5, c.7 del D.P.R. 357/97 e smi.	Si prende atto della valenza del parere del Parco nazionale Monti Sibillini anche ai fini della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.
-----------	---	--

Soggetto richiedente Autorità di Bacino del fiume Arno

nota prot. n. 3884 del 12/01/2009

N°	Sintesi	Considerazioni
9	Si segnala la necessità che gli obiettivi e le azioni di piano siano in linea con la pianificazione di bacino: Piano Stralcio della "Qualità delle acque" - D.P.C.M. 31.03.99 Piano Stralcio "Attività estrattive" - D.P.C.M. 31.03.99 Piano Stralcio per la "Riduzione del Rischio Idraulico" D.P.C.M. 05.11.99 Piano Stralcio "Assetto idrogeologico" - D.P.C.M. 06.05.05 Progetto Piano Stralcio "Bilancio Idrico" e relative misure di salvaguardia – Del. del Com. Ist. n. 204 del 28.02.08	Gli obiettivi e le azioni di piano sono coerenti con i principali strumenti di pianificazione predisposti ed approvati dall' Autorità di Bacino del fiume Arno

Soggetto richiedente Comunità del Monte Subasio

nota prot. n.12317 del 26/01/2009

N°	Sintesi	Considerazioni
10	Parere favorevole Si chiede la previsione di risorse finanziarie al fine di consentire interventi di rimozione di rifiuti abbandonati lungo le fasce demaniali delle aste fluviali di tutto il reticolo idrografico superficiale lungo le fasce stradali interessate dalla viabilità pubblica	L'osservazione, per l'aspetto finanziario, non è di pertinenza del piano.

N°	Sintesi	Considerazioni
11a	<p>Parere favorevole in via principale allo scenario denominato C e in via subordinata, ove detto scenario venga motivatamente escluso, allo scenario A. Si valutano positivamente gli indirizzi di piano tali da contenere effetti negativi sul paesaggio con i suggerimenti tecnici e le considerazioni riportate di seguito.</p> <p>Si concorda con gli obiettivi prioritari del piano. In relazione agli scenari considerati si prende atto dell'orientamento divenuto prevalente a favore dello scenario A, che prevede un sistema integrato di gestione dei rifiuti con la raccolta differenziata come elemento cardine. Tale opzione è risultata seconda soluzione migliore per la tutela del paesaggio ed in termini di impatti evitati, dopo lo scenario C del coincenerimento.</p>	<p>La documentazione del Piano, Relazione di piano e Rapporto ambientale descrivono il percorso valutativo affrontato al termine del quale è risultata la scelta dello scenario A quale migliore ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del piano.</p> <p>Sullo scenario A sono state conseguentemente progettate le azioni di Piano come illustrato e documentato già dalla fase finale della consultazione preliminare.</p> <p>Quanto alla migliore qualità dello scenario C per i minori impatti paesaggistici rispetto allo scenario A si rileva che lo scenario A individua il ricorso ad impianti esistenti nel territorio regionale, dimezza l'uso delle discariche (da 6 a 3) e limita la previsione di nuovi impianti di termovalorizzazione ad uno posto a servizio degli ATI 1,2,3. Per la localizzazione di tale nuovo impianto valgono tutti i criteri escludenti e penalizzanti declinati dal piano per la fase 1 e per la fase 2. Criteri capaci di assicurare la localizzazione a minor impatto paesaggistico e ambientale. Inoltre la localizzazione definitiva del nuovo impianto sarà definita in sede di piano di ambito a sua volta sottoposto a procedura di VAS. Infine l'attuazione di realizzazione dell'impianto sarà sottoposta alla procedura di VIA che comprende la verifica dell'inserimento paesaggistico. Si richiamano inoltre qui anche le considerazioni di carattere sanitario effettuate nei pareri ASL così come accolte.</p>
11b	<p>Si auspica che i nuovi impianti siano localizzati esclusivamente in aree industriali separate e distinte dai centri abitati e dai luoghi di pregio. Inoltre si propone di condurre verifiche localizzative orientandole anche alla scelta di aree idonee metodo certamente meno penalizzante per il paesaggio.</p>	<p>In generale il piano detta criteri che vanno nella direzione indicata nel parere ed in particolare contiene specifiche indicazioni con riferimento ai centri storici e luoghi di pregio. Alcune tipologie di impianti afferenti soprattutto alla categoria A, come stazioni ecologiche, centri di raccolta, centri di trasferimento e piattaforme, trovano la loro logica nella ubicazione nelle aree di prossimità come a quelle industriali o degradate..</p>
11c	<p>Con riguardo al nuovo eventuale impianto di termovalorizzazione a servizio degli ATI 1,2,3 sarà opportuno adottare particolari cautele sia nella scelta ubicazionale, sia in fase di progettazione. Sarebbe auspicabile bandire un concorso pubblico preliminare tenendo conto oltre che delle opportune ottimizzazioni tecnologiche anche della qualità architettonica e dell'inserimento nel contesto ambientale. Insieme alle opportune attenzioni tese a garantire la funzionalità e l'estetica, essendo il termovalorizzatore un impianto a servizio della comunità si suggerisce la predisposizione di percorsi di visita e didattici interni ed esterni. Per le altre strutture complementari e di supporto sarebbe conveniente favorire la loro riqualificazione e adeguamento privilegiando tutte le possibili opportunità di integrazione fra le stesse.</p>	<p>Come già indicato per la localizzazione di tale nuovo impianto valgono tutti i criteri escludenti e penalizzanti declinati dal piano per la fase 1 e per la fase 2. Criteri capaci di assicurare la localizzazione a minor impatto paesaggistico e ambientale. Nella successiva fase di elaborazione dei piani d'ambito saranno ulteriormente affinati e specializzati gli approfondimenti tesi alla verifica della migliore localizzazione con riguardo ai possibili impatti paesaggistici ricomprendendo indicazioni per le altre strutture complementari e di supporto a favore della loro riqualificazione e adeguamento privilegiando tutte le possibili opportunità di integrazione fra le stesse.</p>
11d	<p>La chiusura di tre discariche su sei deve essere l'occasione per un effettivo recupero ambientale inclusa la bonifica di aree inquinate e per gli impianti mantenuti in esercizio andranno previste misure di mitigazione e compensazione.</p>	<p>L'autorizzazione degli impianti include le previsioni relative al recupero ambientale dopo la chiusura incluse la definizione delle modalità operative necessarie a garantire il presidio dell'impianto ed il monitoraggio ambientale del territorio in cui lo stesso è insediato.</p>

11e	Vanno verificati costantemente i sistemi di impermeabilizzazione del fondo, delle pareti, della copertura sia delle discariche in esercizio che di quelle dismesse	Il livello strategico del piano non comprendono i dettagli cui si riferisce l'osservazione che attengono ai "piani di gestione operativa" ed ai piani di gestione post-operativa volti a definire gli interventi necessari a garantire la corretta funzionalità degli impianti nelle diverse fasi di vita
11f	Per la raccolta differenziata domiciliare nei centri storici e nei siti di interesse si raccomanda di contenere il posizionamento dei cassonetti in strada	Il paragrafo 6.4.3 della Relazione di piano è dedicato alla descrizione delle modalità organizzative nei centri storici. Si forniscono chiare indicazioni in merito alla necessità di contenere la diffusione di contenitori stradali a favore di forme domiciliari di raccolta da effettuare in orari tali da garantire la minor interferenza con esigenze di fruizione dei centri.

N°	Sintesi	Considerazioni
12a	Si esprime una Valutazione di Incidenza Favorevole alla proposta di Piano di Gestione dei Rifiuti a condizione che	
12b	Nella fase di attuazione degli interventi le scelte di piano siano vincolate alle risultanze dei Piani di Gestione dei Siti natura 2000 una volta approvati.	Alla Relazione di Piano capitolo 11.2 paragrafo 11.2.1 Descrizione dei criteri di localizzazione, al punto Rete Natura 2000 pag 507 dopo il primo periodo aggiungere: <i>nella fase di attuazione degli interventi le scelte di piano siano vincolate alle risultanze dei Piani di Gestione dei Siti natura 2000 una volta approvati.</i>
12c	<p>a) Gli impianti di gestione dei rifiuti di nuova realizzazione, collocati all'interno della fascia di rispetto di 2 km dai siti natura 2000 vengano obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97 e della D.G.R. 5/2009</p> <p>b) Nel caso di nuovi impianti a tecnologia complessa, appartenenti ai gruppi B, C, D, E, A4 e A5, collocati ad una distanza dai siti Natura 2000 superiori a 2 km, la decisione di sottoporre l'intervento alla procedura di valutazione di incidenza sia oggetto di concertazione con il Servizio regionale competente alla stessa che dovrà provvedere al rilascio di un parere vincolante</p>	<p>Quanto relativo a questo punto è condiviso e pertanto il punto "Rete Natura 2000" deve essere sostituito come in appresso:</p> <p><i>Al fine di garantire la più ampia tutela dei Siti della Rete Natura 2000, i nuovi impianti appartenenti ai gruppi degli impianti a tecnologia più complessa (gruppi B, C, D, E e A4) compresi i depositi preliminari di rifiuti non pericolosi (categoria A5), che si collochino in una fascia di 2 km dal perimetro di un sito Natura 2000, sono sottoposti al disposto del D.P.R. 357/97, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali. Tale verifica dovrà tener conto delle potenziali interferenze indirette che potranno generarsi e conseguentemente delle potenziali incidenze tra l'attività dell'impianto e le componenti biotiche peculiari del relativo sito Natura 2000. L'applicazione della Valutazione di Incidenza in tale fascia fornisce ulteriore garanzia alla tutela dell'area protetta.</i></p> <p><i>Nel caso di nuovi impianti a tecnologia complessa, collocati ad una distanza dai siti Natura 2000 superiori a 2 km, che siano soggetti a procedure autorizzative AIA ovvero a procedimenti di Valutazione Ambientale (VIA o di verifica di assoggettabilit a VIA), l'Autorità competente a concludere tali procedimenti, coinvolge il Servizio Regionale preposto in materia di valutazione di incidenza ambientale.</i></p>

N°	Sintesi	Considerazioni
13	<p>Si esprime condivisione per gli obiettivi del piano. Occorrerà sensibilizzare l'utenza e migliorare l'organizzazione delle Amministrazioni preposte per la raccolta differenziata e la diminuzione di rifiuti. Inoltre occorre operare per la diminuzione dei rifiuti alla fonte per cui occorrono processi diffusi con impianti e nuove sperimentazioni per coinvolgere produttori, distributori e utilizzatori. La tendenziale autosufficienza degli ambiti è per l'amministrazione provinciale di Terni un altro elemento ineludibile ed è necessario che nel territorio ternano e in quello perugino vengano previsti impianti per il trattamento completo dei rifiuti sia per la frazione secca che per quella umida, tenendo conto delle nuove tecnologie e occorrono definite assunzioni di responsabilità e certezze per entrambi i contesti territoriali. Per l'ATI 4, al fine di superare rapidamente l'attuale esclusivo conferimento in discarica, si propone l'utilizzazione dell'impiantistica di valorizzazione energetica già esistente senza aumento della capacità produttiva della stessa e con possibilità, in caso di mancata concretizzazione di tale ipotesi, di prevedere nuovi impianti. Si concorda sulla necessità di stabilire percentuali di conferimento di rifiuti speciali per la discarica Le Crete che tengano conto delle esigenze di assicurare in via prioritaria lo smaltimento dei rifiuti urbani. Si concorda sulla previsione degli elementi che definiscono i costi e sul riconoscimento di una indennità di disagio ambientale per i comuni che ospitano gli impianti.</p>	<p>Si prende atto dei contenuti del parere che evidenzia la sostanziale condivisione con i contenuti del nuovo piano di rifiuti.</p>

N°	Sintesi	Considerazioni
14a	<p>Compostaggio domestico: il compostaggio domestico nella normativa nazionale viene indicato come strumento di riduzione della produzione di rifiuti, nonché processo ambientale ideale, laddove fattibile. Oggi esso viene stimato e sommato ai rifiuti raccolti, quindi computato come RU prodotto (18000 utenze al 2007, per oltre 5.000 tonnellate). Sarebbe opportuno pertanto valutare le prospettive di ampliamento della pratica sul territorio regionale tenendo conto delle potenzialità del nostro territorio, e valutare negli scenari di Piano il contributo futuro alla riduzione dei rifiuti prodotti.</p>	<p>Nella sezione rivolta ai "Criteri e modelli proposti per la riorganizzazione dei servizi" della Relazione di Piano si fa riferimento al compostaggio domestico come un interessante elemento strutturale nella pianificazione dei servizi di raccolta che può essere sostitutivo rispetto alla raccolta differenziata dello scarto umido per le utenze rurali o integrativo del servizio in aree più densamente abitate.</p> <p>Attualmente, a causa del diverso approccio che i gestori hanno avuto fino ad oggi verso questa pratica, il compostaggio domestico è diffuso sul territorio in modo discontinuo e vi sono comuni a forte vocazione rurale in cui non vi sono di fatto adesioni.</p> <p>Proprio per questo la valutazione delle prospettive di ampliamento di questa pratica nell'attuazione del piano dipenderanno fortemente dagli strumenti di promozione e di sgravi tariffari contenuti nei relativi Piani d'Ambito territoriali.</p> <p>Ad ogni modo, sulla base di dati provenienti da altre realtà italiane, è possibile valutare che le potenziali adesioni al compostaggio domestico potrebbero riguardare in via prudenziale il 30% complessivo delle utenze posizionate in area vasta, per portare il dato complessivo a circa 40.000 utenze rispetto alle attuali 18.000.</p> <p>Non si ritiene però che l'inclusione di tale contributo (nella misura di 300 kg/anno per ogni utenza familiare che pratici il compostaggio domestico) sia significativa nella valutazione nella riduzione futura dei rifiuti; l'andamento della produzione complessiva in questi ultimi anni ha infatti mostrato oscillazioni la cui portata è tale da attenuare in modo deciso l'effetto legato al compostaggio domestico, i cui effetti, proprio in funzione delle politiche di piano adottate dai singoli ambiti, saranno tutti da valutare.</p>
14b	<p>Scenari: Sarebbe auspicabile prevedere sia di migliorare le attività di selezione e trattamento dell'indifferenziato, rif. pag.61 della sintesi PRGR, che proporre di migliorare il trattamento della frazione umida, per una riduzione dei volumi e del conferito in discarica, con processi anaerobici, produzione di biogas, e recupero di materiali.</p> <p>Pretrattamento rifiuti indifferenziati. Si suggerisce di definire tecniche innovative finalizzate al massimo recupero degli indifferenziati e non solo un semplice pretrattamento. Al terzo paragrafo di Pag.61 della sintesi PRGR si rimanda agli ATI la valutazione di opportunità di miglioramento/integrazione del pretrattamento (citando bioessiccazione e digestione anaerobica), cosa troppo generica e poco impegnativa.</p>	<p>Il tema del pretrattamento dei rifiuti indifferenziati è individuato e trattato dal Piano in relazione al proprio livello di competenza.</p> <p>Il pretrattamento previsto nell'ambito dello Scenario di Piano prevede una tipologia di processo già oggi condotta dagli impianti esistenti sull'intero territorio regionale.</p> <p>Nell'ambito delle eventuali nuove realizzazioni impiantistiche o degli interventi sull'esistente, le Autorità d'Ambito potranno valutare opportunità di ricorso anche a processi alternativi/integrativi, da considerarsi comunque equivalenti in relazione alle specifiche caratteristiche del materiale trattato.</p> <p>Le possibilità di impieghi alternativi allo smaltimento in discarica per frazioni organiche stabilizzate, in fase di attuazione del Piano Regionale, saranno valutate con il supporto di specifiche direttive tecniche, nelle quali saranno definite le caratteristiche analitiche e le modalità di impiego di tali materiali, in relazione al primario obiettivo di tutela ambientale.</p>

14c	<p>Trattamento termico dei rifiuti: Si segnala che nella tabella a pag 65 della sintesi PRGR non è previsto il funzionamento fino al 2012 dell'impianto esistente a servizio dell'ATI 4 (DI CUI AL BOX DI PAG.64)</p> <p>Dalla stessa tabella sembra desumersi evidente che fino al 2012 le sole misure di Piano previste sono relative alla raccolta differenziata, con l'entrata in funzione del trattamento termico al 2013. Per 4 anni quindi si ipotizza ancora di portare rifiuti in discarica, senza prevedere nessuna misura transitoria atta a intervenire sul destino finale dei rifiuti: nello specifico, avviare processi di maggiore selezione, trattamento e recupero dell'indifferenziato, utilizzando tecnologie che non richiedano tempi lunghi di realizzazione e che possano essere utili anche successivamente.</p>	<p>Il Piano dispiega la sua efficacia progressivamente nel tempo anche in relazione all'attuazione dei piani di ambito.</p> <p>Non avendo certezze circa il buon fine dell'ipotesi di piano in merito all'utilizzo dell'impiantistica esistenti nell'ATI 4, nella tabella citata si è prudenzialmente assunta l'ipotesi che l'avvio a trattamento termico possa aver luogo solo a partire dall'anno 2013; evidentemente tali previsioni saranno aggiornate alla luce delle effettive azioni che si potranno implementare in fase attuativa</p>
14d	<p>Rifiuti speciali: Per alcune tipologie di rifiuti speciali che devono essere collocati in discarica si propone di individuare nel piano le strategie per la loro destinazione finale (ad esempio i rifiuti da escavazione e costruzione e demolizione oppure gli speciali pericolosi e gli speciali inertizzati...), tenendo conto anche del flusso extraregionale (ad oggi 130.000 t. in più in ingresso) che potrebbe favorire l'arrivo in regione di rifiuti diretti verso le discariche.</p> <p>Si propone di chiarire ulteriormente l'impostazione del Piano rispetto alla gestione del percolato da discarica, e si richiedono misure da armonizzare con il Piano Tutela Acque per garantire un corretto trattamento e controllo degli impatti ambientali.</p>	<p>Il Piano affronta e determina le indicazioni contenute nell'osservazione nella apposita sezione sui rifiuti speciali.</p> <p>Il Piano esplica la sua efficacia in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione regionale.</p>
14e	<p>Controllo degli effetti ambientali ed epidemiologici: è importante che il monitoraggio ambientale ed epidemiologico siano integrati tra di loro fin dalla loro predisposizione tanto nel Piano Regionale che nei Piani d'Ambito in tutte quelle situazioni dove ci siano condizioni di esposizione della popolazione.</p>	<p>In relazione alla necessità di effettuare un adeguato monitoraggio degli effetti sulla salute umana per gli impianti esistenti e da realizzare è necessario che la Relazione di Piano al paragrafo 12.3.4. - Azioni per il controllo degli effetti ambientali della presenza di impianti sia integrato aggiungendo all'ultimo capoverso la seguente specifica:</p> <p><i>Le suddette attività riguarderanno un progetto che veda il coinvolgimento delle popolazioni e delle professionalità medico-epidemiologiche idonee. A tal fine, per monitorare gli effetti sulla salute umana (con riferimento al Progetto ECOHEIS promosso dall'OMS e dalla Commissione Europea per la salute che ha consentito l'individuazione di indicatori ambientali e sanitari utili alla valutazione del rapporto ambiente-salute) dovrà essere costituito apposito gruppo di lavoro, coordinato dal servizio regionale competente all'attuazione del Piano, e con le ASL, l'ARPA, altre autorità con competenze sanitarie e con l'eventuale coinvolgimento di istituti di ricerca in campo sanitario. L'attività del gruppo consentirà inoltre la verifica e l'implementazione degli indicatori del Piano di monitoraggio del PRGR sulla componente salute umana.</i></p>

14f	<p>Salvaguardia e risanamento della qualità dell'aria</p> <p>Si suggerisce di dare le opportune direttive nel piano per far considerare, nella fase attuativa dello stesso e dei piani di Ambito, le misure derivanti dal piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (approvato con D.C.R. n.466/05), che prevede un'azione di risanamento in particolare per le aree urbane e peri-urbane dove riesce difficile raggiungere il rispetto delle soglie di concentrazione per i principali inquinanti nonché i nuovi limiti introdotti dalle direttive comunitarie tenendo conto della esposizione della popolazione e delle condizioni morfologiche e medioclimatiche dei territori interessati.</p>	<p>Gli impianti a tecnologia complessa, che sono soggetti a procedure autorizzative AIA ovvero a procedimenti di Valutazione Ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità), già prevedono valutazioni sulla qualità dell'aria e le analisi di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione vigenti.</p>
14g	<p>Recupero di biogas delle discariche (sia attive che chiuse o in fase di chiusura): è rilevante nel rispetto di quanto previsto dagli accordi di Kyoto e dai nuovi accordi internazionali sulla riduzione dei gas clima alteranti, nonché con quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento e mantenimento della Qualità dell'aria (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 9 febbraio 2005, n. 466). Allo stato attuale il recupero non avviene in tutte le discariche esistenti, ma le Autorizzazioni Integrate Ambientali regionali ai sensi del DLgs. 59/2005 lo dovrebbero prevedere. Si suggerisce di indirizzare il Piano verso l'ottimizzazione dell'estrazione e il recupero di biogas per tutto il periodo di vita delle discariche.</p>	<p>Tutte le Autorizzazione Integrate Ambientali rilasciate sulle discariche esistenti impongono il recupero di Biogas per tutto il periodo di vita delle discariche</p>